

C12652 - RETEX SOCIETÀ BENEFIT/ALKEMY

Provvedimento n. 31285

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Retex S.p.A. Società Benefit, pervenuta il 24 giugno 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Retex S.p.A. Società Benefit (di seguito, "Retex"), società per azioni italiana con sede legale a Milano, è una *tech company* attiva nella trasformazione digitale e nell'innovazione del mondo *retail* operando, in particolare, nei settori dei servizi di *Information Technology* (di seguito, "IT"), della consulenza, della comunicazione e dei servizi di *Marketing Technology* (c.d. "MarTech"). Nel 2023 Retex ha realizzato un fatturato totale, a livello globale, pari a [567-700]* milioni di euro, di cui [567-700] milioni di euro in Italia.

2. Retex è controllata in via esclusiva da FSI SGR S.p.A.¹, una società di gestione del risparmio di diritto italiano, il cui capitale sociale è attualmente detenuto da Magenta 71 S.r.l. e ION Capital Partners Limited.

3. Alkemy S.p.A. (di seguito, "Alkemy" o "Target"), società per azioni italiana con sede legale a Milano, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni e alla quotazione su Euronext Milan - Segmento Euronext STAR Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., offre principalmente servizi di consulenza e implementazione di soluzioni tecnologiche per la trasformazione digitale e l'innovazione del modello di *business* delle aziende clienti, operando nei settori dei servizi IT e MarTech, della consulenza e della comunicazione. Nel 2023, Alkemy ha realizzato un fatturato totale, a livello globale, pari a [100-567] milioni di euro, di cui [35-100] milioni di euro in Italia.

4. Detengono partecipazioni rilevanti nel capitale sociale di Alkemy due persone fisiche, rispettivamente con una quota pari al [10-15%] e al [5-10%], StartTip S.r.l. con una quota del [5-10%] e CIP Merchant Capital Limited con una quota del [5-10%].

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in esame (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Alkemy da parte di Retex, attraverso la promozione di una offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni di Alkemy e ad ottenerne la revoca dalla quotazione su Euronext Milan (*Delisting*). Retex ha assunto la decisione di promuovere l'offerta con deliberazione del consiglio di amministrazione in data [omissis]. Qualora i presupposti² per il *Delisting* non si verificano a esito dell'offerta pubblica di acquisto, Retex si riserva di conseguire il *Delisting* mediante fusione per incorporazione di Alkemy nella stessa Retex, quale società non quotata, oppure in altre società non quotate appartenenti al gruppo Retex.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate, è stato superiore a 35 milioni di euro.

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [Cfr. provvedimento n. 31063 del 13 febbraio 2024, C12602 - FSI SGR/Retexi, in Bollettino n. 9/2024.]

² [Cfr. articolo 108, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 s.m.i. (c.d. "TUF").]

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

7. In considerazione dell'attività svolta dalle società interessate dall'Operazione, essa riguarda il mercato dei servizi di IT e il mercato dei servizi di marketing e comunicazione, per quanto si rileva che il coinvolgimento di risorse e processi digitali possa rendere parzialmente sfumata la distinzione tra le diverse attività svolte nei mercati rilevanti menzionati.

8. Con riferimento al mercato dei servizi IT, esso comprende i servizi di gestione delle infrastrutture IT, la manutenzione, il miglioramento e la gestione delle applicazioni *software*, servizi di continuità aziendale, servizi di consulenza aziendale, gestionale e tecnologica, l'outsourcing delle applicazioni, i servizi delle piattaforme intelligenti e i servizi di ricerca e sviluppo per diversi clienti e industrie.

9. Preliminarmente, si osserva che, nella prassi decisionale della Commissione europea³ e dell'Autorità⁴, tale mercato è stato generalmente considerato segmentabile in base alla funzionalità dei servizi offerti e ai settori industriali interessati dall'offerta di tali servizi. La Commissione ha lasciato aperta la definizione di tali ambiti competitivi come mercati distinti.

10. Le Parti sono attive nel mercato dei servizi IT, offrendo entrambe, in particolare, servizi di consulenza gestionale e tecnologica, ma anche servizi di implementazione di soluzioni tecnologiche, applicazioni e infrastrutture. Ad ogni modo, ai fini della valutazione dell'Operazione in esame, l'esatta definizione del mercato merceologico può essere lasciata aperta, in considerazione della circostanza per la quale l'Operazione non solleva criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza.

11. Sotto il profilo geografico il suddetto mercato può ritenersi, in via conservativa, di dimensioni coincidenti con il territorio nazionale, considerato che l'Autorità, nei suoi precedenti, ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi IT, propendendo per una dimensione nazionale del mercato benché si registri una tendenza all'internazionalizzazione della domanda e dell'offerta. Ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, anche con riferimento al solo ambito nazionale, non emergono criticità concorrenziali.

12. Con riferimento al mercato dei servizi di *marketing* e comunicazione, si rileva che l'Autorità, nei suoi precedenti⁵, in linea con le considerazioni effettuate dalla Commissione europea⁶, ha definito sotto il profilo merceologico un mercato rilevante esteso a una molteplicità di servizi (tra gli altri, la pubblicità, la consulenza, la comunicazione), senza ritenere necessaria una precisa segmentazione di tali servizi. Nel caso di specie, Alkemy offre soluzioni pubblicitarie e comunicative innovative, combinando differenti soluzioni tecnologiche basate su un approccio *data-driven* al fine di fornire servizi di comunicazione integrata, produzione multimediale e design all'avanguardia, mentre Retex offre servizi di marketing e comunicazione in diversi settori, quali: (i) *fashion e luxury*; (ii) *food service*; (iii) *consumer retail* e (iv) *consumer product*.

13. Sotto il profilo geografico, si rileva che la Commissione europea, nei precedenti menzionati, ha definito un mercato rilevante di ampiezza nazionale, pur rilevando "una tendenza alla globalizzazione".

Gli effetti dell'Operazione

14. L'Operazione non appare idonea a generare effetti orizzontali nei mercati rilevanti considerati.

15. Infatti, con riferimento alla posizione delle Parti nel mercato della fornitura di servizi IT, nel 2023 sia Retex che Alkemy detengono nel mercato nazionale, sia complessivamente che individualmente, una quota di mercato inferiore all'1%⁷. Inoltre, si rileva che il mercato dei servizi IT è caratterizzato da basse barriere all'ingresso, aste competitive e dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti, alcuni dei quali detengono quote di mercato significative, quali Accenture, Reply e Deloitte Digital.

16. Si rileva, altresì, che, anche con riferimento alla posizione delle Parti nel mercato della fornitura di servizi di *marketing* e comunicazione, nel 2023 le Parti detengono, sia complessivamente che individualmente, una quota di mercato inferiore all'1%⁸. In tale mercato operano numerosi concorrenti quali WPP, Publicis Groupe e Dentsu, con quote di mercato anche superiori a quelle detenute dalle Parti *post-merger*.

17. Alla luce della marginalità delle sovrapposizioni orizzontali nei mercati rilevanti, si ritiene di poter escludere effetti di natura orizzontale.

³ [Cfr., tra le altre, decisioni della Commissione del 27 giugno 2019 M.9205 - IBM/Red Hat, e del 15 dicembre 2014, M.7458 - IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa Commissione.]

⁴ [Cfr., da ultimo, il provvedimento n. 31187 del 30 aprile 2024, C12624 - Accenture Holdings/Intellera Consulting, in Bollettino n. 20/2024.]

⁵ [Cfr., tra gli altri, provvedimento n. 30172 del 24 maggio 2022, caso C12453 - Jakala/Maize-HES-HDM, in Bollettino n. 22/2022.]

⁶ [Cfr. decisioni della Commissione del 25 gennaio 2005, M.3579 - WPP/Grey e del 9 gennaio 2014, M.7023 - Publicis/Omnicom.]

⁷ [Fonte: Report IDC (International Data Corporation) - IDC's Worldwide ICT Spending Guide, e Confindustria Assoconsult & Osservatorio Management Consulting in Italia - 14° Rapporto 2022-2023.]

⁸ [Fonte: Report IDC (International Data Corporation) - Spesa in Servizi di Digital Marketing e Comunicazione.]

18. Può, infine, escludersi che l'Operazione produca effetti di natura verticale in relazione all'offerta dei servizi menzionati, in quanto non sussistono rapporti di fornitura tra le Parti.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli